

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL VENETO

RICORSO

Il sottoscritto Bartoloni prof. Roberto, residente in San Donà di Piave (Ve), via Don Orione, 3, in qualità di Delegato locale della **LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli**, in uno l'avvocato Alberto Teso, residente in Musile di Piave (Ve), via Croce, 16, Consigliere Comunale al Comune di Musile di Piave, entrambi selettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Alberto Teso, in S. Donà di Piave Galleria Leon Bianco n. 2/1, giusta mandato a margine del presente atto

CONTRO

Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro pro tempore *resistente*

Giunta Regionale del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, *resistente*

RFI S.p.a., *controinteressato*

* * *

OGGETTO: Declaratoria di annullamento del *silenzio – rigetto* formatosi in data 20.12.10 sulla richiesta di accesso per informazione ambientale ex art. 3 Dlgs 195/05

FATTO

Con lettera raccomandata inviata in data 14.12.10 al Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro pro tempore ed alla Giunta Regionale del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, oltre che al Ministero per le infrastrutture e dei Trasporti e ad RFI S.p.a., il professor Bartoloni Roberto, residente in San Donà di Piave (Ve), via Don Orione, 3, in qualità di Delegato locale della LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli e l'avvocato Alberto Teso, residente in Musile di Piave (Ve), via Croce, 16, Consigliere Comunale nel Comune di Musile di Piave, richiedevano agli enti in intestazione di poter accedere all'*informazione ambientale* relativa al progetto TAV – Treno ad Alta Velocità, esponendo quanto segue.

Da alcuni mesi si susseguono sulla stampa locale notizie ed indiscrezioni sul futuro tracciato in Provincia di Venezia e, nella specie, nell'area denominata *Veneto Orientale*, della linea ferroviaria TAV - Treno ad Alta Velocità.

In particolare i mezzi di comunicazioni riferiscono di due possibili tracciati: uno, generalmente indicato come "alto", adiacente all'Autostrada A4 Venezia -Trieste; l'altro, conosciuto come "basso", più spostato verso il litorale veneziano e, in particolare, la località turistica di Jesolo (Ve), tantochè si ipotizza addirittura una fermata nella località denominata Passerella, a pochi chilometri dalla costa.

Ad oggi, nonostante le numerose richieste che si sono susseguite in tal senso, persino in sede parlamentare, non è dato conoscere ufficialmente quale sia il tracciato effettivamente ipotizzato da RFI, che andrà materialmente a realizzarlo.

Detto tracciato andrà a ricadere in un'area di bonifica, dal delicatissimo assetto idrogeologico e parzialmente interessata dal PALAV (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana); si tratta, inoltre, di aree di rilevante interesse archeologico, caratterizzate dalla presenza di zone intensamente urbanizzate all'interno di una vasta pianura, principalmente a destinazione agricola, soggetta alle esondazioni dei tre fiumi maggiori (Piave, Sile e Livenza), oltre che degli innumerevoli altri corsi minori, che caratterizzano pressochè ininterrottamente il paesaggio.

L'area interessata, infine, è adiacente alla Laguna di Venezia, zona umida di rilevantissimo interesse ambientale e tra i principali siti europei quanto a diversità e concentrazione dell'avifauna.

Vi è, quindi, un evidente interesse a conoscere i motivi di natura ambientale che hanno indotto ad ipotizzare i due possibili tracciati.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 3sexies Dlgs 152/06 *"chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale"*.

Stabilisce, inoltre, l'art. 3 Dlgs 195/05 che *"l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse"*.

Gli scriventi, anche nelle vesti di portatori di pubblico interesse per le qualifiche personali rivestite, erano e sono legittimati ad accedere agli atti predetti, al fine di ricevere tutte le informazioni ambientali prodotte o ricevute dalle Amministrazioni in indirizzo, ovvero materialmente detenute da persona fisica o giuridica per conto delle stesse, in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale.

In particolare, come espressamente previsto dalla norma, si chiede di conoscere tutte le informazioni ambientali concernenti:

- 1)** gli effetti della realizzazione del tracciato della TAV di cui sopra sullo stato degli elementi dell'ambiente interessato, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi e, inoltre, sulle interazioni tra questi elementi;
- 2)** i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, gli interventi edilizi ed urbanistici che incidono o possono incidere sugli elementi ambientali di cui al punto precedente, come conseguenza anche indiretta della realizzazione dell'opera denominata TAV nell'area indicata in premessa;
- 3)** le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai punti precedenti e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi, in ogni modo prodromici, connessi o conseguenti alla realizzazione del tracciato dell'Alta Velocità Ferroviaria nell'area di cui in premessa;
- 4)** le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto precedente;

5) le inferenze degli elementi di cui al punto 1 o dei fattori di cui ai punti 2 e 3 sullo stato della salute e della sicurezza umana, sulle condizioni della stessa, sul paesaggio, sui siti e sulle aree di rilevante interesse ambientale di cui in premessa.

* * *

La mancata risposta degli enti destinatari della richiesta, da fornirsi necessariamente entro 30 giorni dalla data della richiesta di accesso ex art. 25, comma 4, l. 241/90, costituisce *silenzio-rifiuto*.

Si rileva, in ogni caso, che le amministrazioni cui è stata rivolta la domanda non hanno fornito alcuna risposta, neppure argomentando ex art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 195/2005.

In ogni caso, gli Enti medesimi avrebbero dovuto informare i richiedenti *“circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile”*.

Nulla di tutto questo è stato fatto.

Per i suesposti motivi, e con esplicita riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, i ricorrenti

CONCLUDONO

perché l'on.le TAR adito voglia, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere:

- a) Dichiarare la nullità e la illegittimità del *silenzio – rigetto* formatosi in data 20.12.10 sulla richiesta di accesso per informazione ambientale ex art. 3 Dlgs 195/05 ed in conseguenza ordinare al Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro pro tempore ed alla Giunta Regionale del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, di fornire l'informazione ambientale richiesta e di esibire tutti gli atti richiesti con la istanza del 12.12.10;
- b) Vittoria di spese e competenze oltre IVA e CNAP;
- c) Il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge.

Ex D.P.R. 115/2002, si dichiara che trattasi di ricorso avverso il diniego di accesso alla informazione ambientale ex art. 3 Dlgs 195/05, esente da contributo unificato.

San Donà di Piave, 3 febbraio 2011

Prof. Roberto Bartoloni

Avv. Alberto Teso